



COMUNE DI OZIERI

Provincia di Sassari

Settore III

Servizi alla Persona Welfare e Coesione Sociale

UFFICIO SOCIALE AMMINISTRATIVO

BANDO PUBBLICO

FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (L. 9 DICEMBRE 1998, N. 431, ART. 11 E DECRETO MINISTERO DEI LL.PP. 7 GIUGNO 1999 E S.M.I.). ANNUALITA' 2026 – MENSILITA' GENNAIO/DICEMBRE 2026.

LA RESPONSABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 8, legge 9 dicembre 1998, n. 431 che istituisce il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei LL.PP. del 07/06/1999, come integrato con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile del 13.7.2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.187 del 11.08.2022), e della Deliberazione della Giunta Regionale n. **36/36** del **09/07/2025** "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11", in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 2222 del 21.07.2026;

RENDE NOTO

Che è indetto bando pubblico per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione per l'anno 2026 – mensilità **Gennaio/Dicembre 2026**.

Art. 1 – Destinatari dei contributi

I destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Ozieri e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

La residenza anagrafica nel Comune di Ozieri, deve sussistere al momento della presentazione della domanda. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Art.2 - Requisiti per l'accesso ai contributi

Possono presentare domanda per beneficiare dei contributi del "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" coloro i quali, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere cittadini italiani ovvero cittadini di uno Stato appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di un permesso di soggiorno della durata non inferiore ad un anno ai sensi dell'art.41 del D.Lgs 286/98 e successive modificazioni;
- Essere residenti, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, nel Comune di Ozieri, alla data di presentazione della domanda (la residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si

richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno);

- c) Non essere titolari, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene;
- d) Essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo per un alloggio occupato a titolo di abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente sito nel Comune di Ozieri e occupate a titolo di abitazione principale, regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro;
- e) Essere assegnatari e titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo di proprietà sia privata che pubblica;
- f) Non aver stipulato un contratto di locazione tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
- g) Non essere titolare di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili).

La locazione deve:

- risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio abitativo adibito ad abitazione principale o esclusiva;
- sussistere al momento della presentazione della domanda.
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto;
- l'alloggio locato deve corrispondere alla residenza anagrafica del richiedente;

La mancanza di uno dei requisiti di cui ai punti da a) ad g), costituisce causa di esclusione dal concorso.

Costituirà altresì causa di esclusione la mancata regolarizzazione della domanda entro i termini accordati

Art. 3 – Limiti di reddito

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

FASCIA A) ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore a **€ 15.908,10** (importo di due pensioni minime INPS rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al **14%**).

L'ammontare di contributo non potrà essere superiore a **€ 3.098,74**;

FASCIA B) ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a **€ 17.131,00** (deliberazione R.A.S 9/38 del 10-03-2015) rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al **24%**.

L'ammontare di contributo non può essere superiore a **€ 2.320,00**;

Art. 4 - Definizione di nucleo familiare

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto il nucleo familiare è composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223.

Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.

Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 5 – Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Ozieri scaricabili dal sito web: www.comune.ozieri.ss.it . Le stesse dovranno essere debitamente sottoscritte e corredate di documento di identità in corso di validità, corredate della documentazione richiesta **entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 16/10/2026** tramite:

- PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it
- Mail ordinaria all'indirizzo: protocollo@comune.ozieri.ss.it
- a mezzo Raccomandata A/R;
- consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Ozieri;

Le domande spedite tramite servizio postale dovranno comunque pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro la data di scadenza e qualunque ritardo non potrà in alcun modo essere sanato.

Saranno escluse le domande non complete in ogni loro parte e quelle che non contengano la firma del richiedente in calce all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti indicati nella domanda stessa.

Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per se e per gli altri componenti il proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la sussistenza delle altre condizioni reddituali dichiarate per la formazione del reddito complessivo annuo.

Per la compilazione della domanda e per eventuali chiarimenti il richiedente può rivolgersi all'Ufficio Amministrativo del Settore III Servizi alla Persona Welfare e Coesione Sociale previo appuntamento da concordare tramite il n. 079781260, per via e-mail all'indirizzo amministrativoservizisociali@comune.ozieri.ss.it

Art. 6 – Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda dovranno essere allegati, **“con Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445”**, i seguenti documenti:

- Copia fotostatica del contratto di locazione, regolarmente registrato o depositato per la registrazione sia per i **contratti di locazione stipulati privatamente che per i contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà pubblica**;
- Copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno in corso (Mod. F23) o relativa all'intero periodo di validità del contratto, o copia di adesione al D. Lgs 23/2011, art. 3 “Cedolare secca” solo per i **contratti di locazione stipulati privatamente**;
- Certificato ISEE ordinario o corrente (indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n.159) del nucleo familiare convivente in corso di validità;
- Copia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese di gennaio al mese di dicembre 2026, firmate per quietanza dal locatore o altre forme con il pagamento debitamente convalidato;
- Copia documento di identità in corso di validità;
- Copia del regolare permesso di soggiorno (solo per gli immigrati extracomunitari).

Per la trasmissione via e-mail / pec si prega di scansionarla e trasmetterla in formato PDF, possibilmente in un unico documento.

Art. 7 – Pubblicazione degli elenchi degli ammessi al beneficio e degli esclusi

Terminata, con l'accertamento della completezza, regolarità e forma, l'istruttoria delle domande presentate, verranno redatti tre elenchi provvisori degli ammessi al contributo rispettivamente per coloro che rientrano nella **FASCIA A** e nella **FASCIA B**, nonché un elenco provvisorio degli esclusi. Tutti gli elenchi saranno in ordine alfabetico.

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.ozieri.ss.it per 10 giorni Consecutivi, entro i quali potrà essere

effettuata la presentazione di eventuali ricorsi debitamente motivati entro e non oltre i successivi 10 giorni. In assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria è considerata automaticamente definitiva.

Improrogabilmente, entro tale termine, gli interessati possono presentare ricorso debitamente motivato, indirizzato alla Responsabile del Settore III Servizi alla Persona Welfare e Coesione Sociale.

Il ricorso potrà essere presentato secondo le stesse modalità di cui all'art.5. Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale sul frontespizio della busta dovrà essere inserita la seguente dicitura: "Legge 431/98 – contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - ricorso" e la stessa dovrà pervenire tassativamente entro tale data.

Terminato l'esame delle eventuali opposizioni presentate, la Responsabile del Settore III Servizi alla Persona Welfare e Coesione Sociale provvede, con propria determinazione all'approvazione dei tre elenchi definitivi degli ammessi al contributo, una per la Fascia A, una per la Fascia B.

Art. 8 - Determinazione della misura del contributo

Il contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è riferito al periodo che va dal **01/01/2026 al 31/12/2026** ed è calcolato in funzione del numero dei mesi contrattuali relativi all'anno 2026.

Il contributo è erogato ai richiedenti, secondo le entità computate per ciascuno di essi nel fabbisogno comunicato alla R.A.S. Qualora le risorse concesse dalla R.A.S. siano inferiori al fabbisogno previsto dal Comune, i contributi saranno ridotti proporzionalmente a tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A), B) in egual misura percentuale e nel rispetto della graduatoria definitiva approvata, fino alla occorrenza delle risorse assegnate.

L'ammontare del contributo **non può eccedere la differenza** tra il "**canone annuo effettivo**", al netto degli oneri accessori, e il canone considerato "**sopportabile**" in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

L'ammontare del contributo, rapportato ad anno, non può in ogni modo essere superiore a **€ 3.098,74** per i nuclei rientranti in fascia A) e a **€ 2.320,00** per i nuclei familiari rientranti in fascia B).

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti fissati per le relative fasce) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%.

L'entità del contributo è data dalla differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del nucleo familiare. Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato fino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

Esempio del calcolo dell'ammontare massimo del contributo FASCIA A:

- ISEE nucleo familiare= € 10.000,00;
- canone annuo effettivo= € 3.600,00;
- canone sopportabile= € 10.000,00 x 14%= € 1.400,00;
- ammontare massimo del contributo= canone annuo effettivo – canone sopportabile.

Quindi: ammontare del contributo= € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

- Se il contratto ha la durata da **gennaio a dicembre 2026** e il richiedente presenta le ricevute relative alle 12 mensilità, il contributo sarà pari a :

contributo mensile: $2.200,00/12 = € 183,33$

contributo concedibile= € 183,33 x 12 = € 2.199,96

- Se il contratto ha la durata da **gennaio a novembre 2026** e il richiedente presenta le ricevute relative alle 11 mensilità gennaio-novembre, il contributo sarà pari a :

contributo mensile: $2.200,00/11 = € 200,00$
contributo concedibile= $€ 200 \times 11 = € 2.200,00$

In caso di decesso dell'intestatario, il contributo sarà riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

Qualora non ricorra il caso di cui sopra e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione della graduatoria di individuazione degli aventi titolo, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così come ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del codice civile.

Le frazioni di mese inferiore ai 15 gg sono escluse dal calcolo del contributo.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il Comune può, con Delibera di Giunta, prevedere che i contributi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

Art. 9 - Modalità di erogazione del contributo

I contributi saranno erogati nei limiti delle risorse assegnate al Comune di Ozieri dalla R.A.S., a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione e fino al momento in cui tali somme saranno contabilmente disponibili. Pertanto, non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi delle suddette condizioni.

Qualora le risorse assegnate siano insufficienti a coprire l'intero fabbisogno richiesto, sarà operata la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti in graduatoria nelle fasce A e B.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative **ricevute di pagamento dell'affitto per il periodo Gennaio/Dicembre 2026**.

In mancanza delle suddette ricevute il richiedente può produrre una dichiarazione liberatoria rilasciata dal proprietario dell'immobile in locazione, attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione per il suddetto periodo.

La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione in copia autentica delle relative ricevute di pagamento dell'affitto.

Art. 10 – Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie.

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza al fine della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

Eventuali somme non liquidate ad un cittadino, perché già beneficiario di altro contributo, possono essere utilizzate per soddisfare il fabbisogno residuo degli altri aventi diritto nell'anno di riferimento.

Si riportano i seguenti esempi e casistiche:

Esempio

Cittadino 1: Contributo annuo determinato ai sensi dell'articolo 8: € 2000

Cittadino 2: Contributo annuo determinato ai sensi dell'articolo 8: € 1000

Fabbisogno comunale comunicato alla Regione: $2000 + 1000 = € 3.000$

Risorse liquidate dalla Regione al Comune: € 1500

Nel caso in cui il comune ripartisca lo stanziamento proporzionalmente al fabbisogno:

Contributo riproporzionato al cittadino 1: $(1500/3000) * 2000 = € 1000$

Contributo riproporzionato al cittadino 2: $(1500/3000) * 1000 = € 500$

Caso 1

Contributo annuo a valere su altre misure di sostegno alla locazione cittadino 1: € 400,00

Contributo annuo a valere su altre misure di sostegno alla locazione cittadino 2: € 0,00

Importo da liquidare al cittadino 1: $1000 - 400 = € 600$

Importo da liquidare al cittadino 2: $500 + 400 = 900$

Caso 2

Contributo annuo a valere su altre misure di sostegno alla locazione cittadino 1: € 800,00

Contributo annuo a valere su altre misure di sostegno alla locazione cittadino 2: € 0,00

Importo da liquidare al cittadino 1: $1000 - 800 = € 200$

Importo da liquidare al cittadino 2: $500 + 500 = 1000$

Economie= € 300 (a disposizione del comune per l'anno successivo)

Art. 11 - Informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento Europeo per la protezione dei dati 2016/679

I dati personali e sensibili relativi al presente bando che verranno forniti e quelli che eventualmente saranno forniti anche successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Titolare del trattamento e DPO

Il titolare del trattamento dati è il Comune di Ozieri, con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 11 Ozieri (SS)

Il DPO (Responsabile della Protezione dei dati), a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è la Responsabile del Settore III Servizi alla Persona Welfare e Coesione Sociale.

Finalità e modalità del trattamento

Il Comune di Ozieri, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti, esclusivamente per finalità istituzionali.

Consenso

Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse.

Periodo di conservazione

I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali).

Diritti del cittadino

Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di Ozieri, scrivendo all'indirizzo protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it

I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il cittadino può:

- ricevere conferma dell'esistenza dei dati suoi personali e richiedere l'accesso al loro contenuto
- aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali
- chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge
- chiedere la limitazione del trattamento
- opporsi per motivi legittimi al trattamento.

Art. 12 - Controlli e Sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del Sistema Informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, D. Lgs. 109/98).

Art. 13 - Norme finali

L'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del relativo finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

I contributi non potranno essere erogati fintanto che le suddette somme non siano, altresì, contabilmente disponibili; pertanto la collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

In caso di morosità nel pagamento del canone, l'Amministrazione verificherà l'opportunità di procedere alla liquidazione del contributo direttamente a favore del locatore, ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/1998.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e 109/98 ed ai relativi decreti di attuazione e alle disposizioni regionali.

LA RESPONSABILE
SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA,
WELFARE E COESIONE SOCIALE
Dott.ssa Alessandra Zoroddu

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Francesca Scodino